



FEDERCHIMICA  
CONFINDUSTRIA

**La disciplina del Consulente  
Sicurezza Trasporti ADR:  
stato dell'arte e  
problematiche aperte**

Francesca Belinghieri

30 novembre 2022

# Consulente Sicurezza Trasporti


*Ogni impresa, la cui attività comporti la **spedizione** o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.*

*Tale modifica del Regolamento ha esteso l'obbligo di nomina della figura professionale del Consulente Sicurezza Trasporti non solo alle imprese la cui attività comporti il trasporto di merci pericolose oppure le operazioni connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico, ma anche alle imprese che spediscono, per conto proprio o per conto terzi, merci pericolose sulla base di un contratto di trasporto e perciò figurano come speditori sul documento di trasporto.*

Introdotta con l'edizione 2019 del regolamento ADR

## Definizione di speditore

*«Speditore», l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore*



NON ESEGUE FISICAMENTE LE OPERAZIONI MA NE E ' RESPONSABILE

# Consulente Sicurezza Trasporti

## Misura transitoria 1.6.1.44:

*Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza **entro il 31 dicembre 2022**.*

# Principali compiti del consulente

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
- verificare le procedure in essere sulla spedizione, trasporto, imballaggio, riempimento, carico e scarico delle merci pericolose;
- promuovere eventuali misure correttive, anche a seguito di anomalie o incidenti;
- verificare la formazione del personale;
- assicurare la presenza del "piano di security" ove previsto;
- redigere una relazione iniziale, entro 60 giorni dalla nomina, e poi annuale, entro il mese di febbraio di ogni anno, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente a un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;
- redigere la relazione di incidente, entro 30 giorni dall'evento, sottoposta all'Autorità Competente ove vengano superate soglie di danno ben definite, analizzarne le cause, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi evidenziate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico.

# Designazione del consulente

- Ogni Impresa comunica, all'Autorità Competente dello Stato Membro (Ufficio Periferico del Dipartimento Mobilità Sostenibile del Ministero Infrastrutture e Trasporti), ove ha sede l'impresa stessa, l'identità del proprio Consulente entro 15 giorni dalla sua nomina. Il Consulente può essere interno o esterno all'azienda.
- La comunicazione deve essere presentata all'Ufficio Periferico territoriale nella cui circoscrizione si trova la "sede operativa"; qualora l'Impresa disponga di più "sedi operative", il capo dell'Impresa dovrà esibire o trasmettere una comunicazione per ciascuna "sede operativa" (anche se ubicate nella stessa provincia) all'Ufficio Periferico competente per territorio; il consulente potrà anche essere il medesimo per tutte le sedi operative.
- La comunicazione deve essere conforme al modello in Allegato 3 alla C.M. 6 marzo 2000.

# Certificato di formazione professionale del Consulente

## 1.8.3.18 Modello di certificato

### SPECIALIZZAZIONI DEL CONSULENTE

- ✓ Classe 1: Esplosivi
- ✓ Classe 2: Gas
- ✓ Classe 7: Radioattivi
- ✓ Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9
- ✓ UN 1202, 1203, 1223, 3475 e il carburante per aviazione di cui al numero UN 1268 0 UN 1863  
(Classe 3: prodotti petroliferi)

### MODALITA' DI TRASPORTO

- ✓ STRADA
- ✓ FERROVIA
- ✓ VIE NAVIGABILI INTERNE

Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose

Certificato n.: .....

Sigla distintiva della Parte contraente che rilascia il certificato: .....

Cognome: .....

Nome: .....

Luogo e data di nascita: .....

Nazionalità: .....

Firma del titolare: .....

Valido fino al (data): ..... per le imprese di trasporto di merci pericolose e per le imprese che eseguono operazioni di spedizione, di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tale trasporto:

su strada       per ferrovia       per via navigabile

Rilasciato da: .....

Data: .....      Firma: .....

- ✓ Il certificato è valido per un periodo di **5 anni**.
- ✓ Il suo rilascio è subordinato al superamento di un esame; il suo rinnovo è subordinato al superamento di una prova di controllo nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio.

# Consulente Sicurezza Trasporti: esenzioni

1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le disposizioni circa la nomina del consulente non si applichino alle imprese:

*(a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero*

*(b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.*

# Consulente Sicurezza Trasporti: esenzioni

Se ci atteniamo solo al testo dell'ADR:

**1.1.3.6 Quantità limitate per unità di trasporto:** le disposizioni dell'1.8 sul Consulente sono applicabili

**1.7.1.4 Esenzioni per oggetti e materiali radioattivi**

**3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti**

**3.4 Quantità limitate per unità di collo:** le disposizioni dell'1.8 sul Consulente sono applicabili

**3.5 Quantità esenti per unità di collo:** le disposizioni dell'1.8 sul Consulente non sono applicabili

# Consulente Sicurezza Trasporti: esenzioni

Il D. Lgs. 35/2010 cita testualmente:

*Art. 11*

- 4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN. (MAI PUBBLICATO)*
- 14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.*

# Consulente Sicurezza Trasporti: esenzioni

Riferimento Normativo	Esenzione
D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.40 (Art. 3, comma 6a)	Trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996 e smi
D.Lgs. 26 Gennaio 2010, n.35 (Art. 14, comma 1c)	Abrogazione del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n.40 ove incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. 26 Gennaio 2010, n.35
D.M. 4 luglio 2000 (Art. 1, comma 1a) <b>N.B.</b> Il regime di esenzione, di cui al <b>D.M. 4 luglio 2000</b> , è subordinato a due adempimenti da parte dell'Impresa interessata ad avvalersene: <ul style="list-style-type: none"><li>• annotazione preventiva della data, tipo e quantità della merce trasportata in ogni operazione;</li><li>• comunicazione, per ciascun anno solare, di aver usufruito dell'esenzione corredata delle annotazioni delle operazioni condotte agli Uffici Periferici del Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti nella cui circoscrizione ha sede la rappresentanza legale dell'Impresa.</li></ul>	Imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale di Categoria 3 e 4 della Tabella 1.1.3.6: <ul style="list-style-type: none"><li>- Massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 al mese;</li><li>- Totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.</li></ul>
D.M. 4 luglio 2000 (Art. 1, comma 1b) <b>N.B.</b> Il regime di esenzione, di cui al <b>D.M. 4 luglio 2000</b> , è subordinato a due adempimenti da parte dell'Impresa interessata ad avvalersene: <ul style="list-style-type: none"><li>• annotazione preventiva della data, tipo e quantità della merce trasportata in ogni operazione;</li><li>• comunicazione, per ciascun anno solare, di aver usufruito dell'esenzione corredata delle annotazioni delle operazioni condotte agli Uffici Periferici del Dipartimento per il Trasporto, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero Infrastrutture e Trasporti nella cui circoscrizione ha sede la rappresentanza legale dell'Impresa.</li></ul>	Imprese che effettuano operazioni di carico in colli o alla rinfusa, ovvero, purché le materie caricate siano residui di lavorazione o rifiuti prodotti dall'impresa stessa, anche in cisterna, con gli stessi riferimenti alle materie/oggetti, frequenze e quantità indicati alle precedente lettera a).
Circolare Ministeriale 14 novembre 2000, n.A26	Le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale.

UNICA  
ESENZIONE  
VALIDA?



## Posizione di Federchimica

In assenza di un pronunciamento dell'Autorità competente, ad oggi non sono confermati i regimi di esenzione per le imprese che trasportano merci pericolose in quantità limitate per unità di collo (capitolo 3.4 ADR/RID/ADN) o per unità di trasporto (capitolo 1.1.3.6 ADR/RID/ADN) o che scaricano solo merci pericolose a destino finale (Circolare A26 del 14.11.2000).

Riteniamo ancora valido il regime di esenzione per le imprese che effettuano occasionalmente (180 t/anno, 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese) operazioni di carico e scarico con merci a basso rischio (categoria di trasporto 3 e 4), ai sensi del D.M. 4 luglio 2000. Tale esenzione non risulta però estendibile alla figura dello speditore.

## Sanzioni ( D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, art.12)

Cosa	Quanto	Chi
Mancata nomina	da € 6000 a € 36000	Legale Rappresentante
Mancata designazione	da € 2000 a € 12000	Legale Rappresentante
Mancata conservazione delle relazioni iniziale ed annuale	da € 2000 a € 12000	Legale Rappresentante
Mancata redazione della relazione iniziale, annuale e di incidente	da € 4000 a € 24000	Consulente Sicurezza Trasporti
Mancata trasmissione della relazione iniziale, annuale e di incidente	da € 2000 a € 12000	Consulente Sicurezza Trasporti

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e i proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative al Consulente Sicurezza Trasporti è affidata agli Uffici Periferici del Dipartimento Mobilità Sostenibile del Ministero Infrastrutture e Trasporti competenti per territorio.

## Figure previste dall'ADR e gestione rifiuti

Figure ADR	Soggetti coinvolti nella gestione di rifiuti
Speditore	Impresa produttrice di rifiuti
Trasportatore	Impresa che trasporta i rifiuti (può essere l'impresa produttrice)
Destinatario	Impianto di trattamento rifiuti
Caricatore	Impresa produttrice di rifiuti o Impresa che riceve in appalto il compito di gestire nella pratica il carico dei rifiuti sul mezzo
Imballatore	Impresa produttrice di rifiuti o Impresa appaltatrice responsabile della marcatura e delle etichette di pericolo sui colli
Riempitore	Impresa produttrice di rifiuti o Impresa appaltatrice responsabile della corretta gestione della fase di riempimento del contenitore
Gestore di Cisterne	Impresa che gestisce il parco veicolare per il trasporto dei rifiuti
Scaricatore	Impianto di trattamento rifiuti

# Classificazione dei rifiuti secondo l'ADR

**RIFIUTO = MATERIA PERICOLOSA ADR**

- Stessi criteri di classificazione
- Stesso processo di classificazione
- Stessi test per determinare proprietà
- Semplificazione per la classificazione di alcuni rifiuti con composizione non nota (sulla base delle conoscenze dello speditore e dati tecnici/legislativi)

# RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1357/2014

## Regolamento UE 1357/2014

Codice (Regolamento UE 1375/2014)	Caratteristiche di pericolosità
HP1	Esplosivo
HP2	Comburente
HP3	Infiammabile
HP4	Irritante
HP5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT/Tossicità per aspirazione)
HP6	Tossicità acuta
HP7	Cancerogeno
HP8	Corrosivo
HP9	Infettivo
HP10	Tossico per la riproduzione
HP11	Mutageno
HP12	Liberazione di gas a tossicità acuta
HP13	Sensibilizzante
HP14	Ecotossico
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo sommunzionate ma può manifestarla successivamente

- Rifiuti non classificati come pericolosi ai fini dell'ONU.
- È possibile classificarli comunque come «Materie pericolose per l'ambiente».
- Non è necessario però il marchio «Pericoloso per l'ambiente»

Considerando i criteri di classificazione del Regolamento europeo 1357/2014, non sono classificati pericolosi ai fini dell'ONU le tipologie dei rifiuti di cui ai Codici «HP3» (quando applicato ai gas infiammabili della Categoria 2), «HP4», «HP5», «HP6» (quando applicato ai criteri di tossicità acuta di Categoria 4), «HP7», «HP10», «HP11», «HP12», «HP13» e «HP15».

È però possibile anche in questo caso classificare i rifiuti, ai fini del trasporto, come «Materie pericolose per l'ambiente».

Tale classificazione, con la conseguente assegnazione delle rubriche UN 3077 e UN 3082, comporta il rispetto di tutte le disposizioni della normativa ONU del trasporto applicabili alla Classe 9, ma non il marchio «pericoloso per l'ambiente».